CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

Sentenza del Tribunale
Nella causa T-535/24 | Russian Maritime Register of Shipping/Consiglio

Comunicato stampa n. 156/26
Lussemburgo, 4 novembre 2026

Guerra in Ucraina: il Tribunale conferma la maggior parte delle misure restrittive adottate dal Consiglio nei confronti della Russian Maritime Register of Shipping

Esso annulla, tuttavia, la misura che prevedeva la revoca dell'autorizzazione, che le era stata rilasciata dall'Unione europea, quale organismo abilitato a effettuare ispezioni, visite e certificazioni delle navi

Con sede a San Pietroburgo (Russia) e interamente detenuta dallo Stato russo, la Russian Maritime Register of Shipping (RMRS) è un'organizzazione senza scopo di lucro che svolge attività di classificazione, ispezione e certificazione di navi battenti bandiera russa o straniera. Dal 1998 figurava tra gli organismi riconosciuti a livello dell'Unione europea che gli Stati membri possono autorizzare a effettuare, per loro conto, l'ispezione, la visita e la certificazione delle navi battenti la loro bandiera.

Nel 2014, in risposta alla situazione in Ucraina il Consiglio dell'Unione europea ha adottato misure restrittive nei confronti della Russia, in particolare in ambito finanziario [1]. A seguito dell'inizio, il 24 febbraio 2022, dell'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate russe, il Consiglio ha esteso tali restrizioni finanziarie alla RMRS, inserendola nell'elenco degli enti soggetti a un divieto di investimenti. Esso ha parimenti vietato qualsiasi operazione negoziale con tale organizzazione, le ha revocato l'autorizzazione a livello dell'Unione e ha imposto agli Stati membri di revocare le autorizzazioni che le avevano concesso. Infine, ha vietato alle navi certificate dalla RMRS l'accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell'Unione [2].

La RMRS ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea per ottenere l'annullamento di alcune disposizioni che istituiscono tali misure restrittive, le quali erano state successivamente prorogate fino al 31 luglio 2026 [3].

Il Tribunale respinge in gran parte il ricorso della RMRS e conferma la maggior parte delle misure restrittive che la riguardano, in particolare il divieto di investimenti e il divieto di operazioni negoziali.

Il Tribunale rileva innanzitutto che il ricorso è irricevibile nella misura in cui mira all'annullamento del **divieto** per le navi certificate dalla RMRS **di accedere ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell'Unione**. Infatti, tale divieto si applica direttamente alle navi certificate dalla RMRS, ma riguarda solo indirettamente la situazione giuridica di tale organizzazione.

Il Tribunale dichiara quindi che il Consiglio ha adempiuto al proprio obbligo di motivazione, poiché la RMRS era in grado di comprendere sia il contesto generale in cui si inserivano le misure restrittive adottate nei suoi confronti, sia le ragioni specifiche e concrete che ne giustificavano l'adozione e il mantenimento. Pertanto, essa ha potuto comprendere per quale ragione il divieto di investimenti fosse stato esteso al settore marittimo e il fatto che la sua iscrizione nell'elenco degli enti soggetti al divieto di operazioni negoziali e la revoca della sua autorizzazione a fornire i propri servizi nell'Unione fossero motivate dal fatto che essa fosse interamente detenuta dallo Stato russo.

Per quanto riguarda la competenza del Consiglio a revocare tale autorizzazione, il Tribunale ricorda che il trattato UE conferisce al Consiglio il potere di adottare, nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), decisioni **che definiscono la posizione dell'Unione** su una questione geografica o su una tematica specifica, anche qualora tali decisioni sono tali da modificare direttamente la situazione giuridica dei singoli soggetti. **È questo il caso delle decisioni relative alla revoca dell'autorizzazione in questione** che, pur non avendo carattere operativo, mirano a preservare la

pace e la sicurezza internazionali in risposta alla destabilizzazione dell'Ucraina da parte della Russia e, in tal modo, **perseguono gli obiettivi della PESC**.

Del pari, se è vero che la revoca di tale autorizzazione al fine di prevenire qualsiasi minaccia alla sicurezza marittima rientra nella competenza della Commissione europea, tale circostanza **non mette tuttavia in discussione la competenza del Consiglio di procedere a una revoca sulla base delle disposizioni relative alla PESC**. A tal proposito, il Tribunale ricorda, in particolare, che **i principi di attribuzione e di equilibrio istituzionale si applicano nel settore della PESC e che le competenze relative a quest'ultimo settore e quelle relative alle politiche e alle azioni interne dell'Unione non si escludono a vicenda ma si completano, avendo ciascuna il proprio ambito di applicazione e mirando al raggiungimento di obiettivi diversi**. Nel caso di specie, la revoca dell'autorizzazione decisa dal Consiglio persegue un obiettivo proprio della PESC e non mira quindi a garantire la sicurezza marittima e la tutela dell'ambiente.

Per quanto riguarda la proporzionalità delle misure oggetto della controversia, il Tribunale constata che queste, poiché hanno di mira un ente interamente detenuto dallo Stato russo che opera nel settore marittimo**, sono idonee a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo perseguito con la loro adozione**, vale a dire l'esercizio di una pressione su tale Stato affinché ponga fine alla sua aggressione contro l'Ucraina.

Ciò detto, il Tribunale dichiara che **la revoca dell'autorizzazione di cui beneficiava la RMRS è sproporzionata**, poiché una misura meno restrittiva, vale a dire la sospensione di tale autorizzazione, avrebbe potuto ugualmente consentire di raggiungere l'obiettivo perseguito. In tale contesto, il Tribunale precisa che, in caso di revoca delle misure restrittive impugnate, l'autorizzazione in questione non può essere automaticamente ripristinata, cosicché la RMRS dovrà essere sottoposta a una nuova procedura di autorizzazione. Tuttavia l'esito di tale procedura rimane incerto, poiché la RMRS non dispone né del diritto di avviare tale procedura né di quello di ottenere questa autorizzazione.

In tali circostanze, **il Tribunale annulla la decisione del Consiglio contenente le misure restrittive impugnate, nella misura in cui essa prevede la revoca dell'autorizzazione concessa dall'Unione alla RMRS**.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire, a seconda dei casi, la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale. La presentazione dei fatti e del contesto normativo si riferisce al periodo pertinente e si basa sul fascicolo di causa.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Iliana Paliova ✆ (+352) 4303 4293.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « Curia Web TV » ainsi que sur « European Broadcasting Service » ✆ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!

[1] Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. In pari data il Consiglio ha adottato, sulla base dell'articolo 215 TFUE, il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, che contiene disposizioni più dettagliate per dare attuazione, sia a livello dell'Unione che negli Stati membri, alle disposizioni di detta decisione.

[2] Le misure restrittive citate, adottate dopo il 24 febbraio 2022, sono state approvate mediante modifiche apportate alla decisione 2014/512 e al regolamento (UE) n. 833/2014.

[3] V. le decisioni (PESC) 2024/2026 del Consiglio, del 22 luglio 2024, (PESC) 2025/175 del Consiglio, del 27 gennaio 2025, (PESC) 2025/1320 del Consiglio, del 30 giugno 2025, e (PESC) 2025/2648 del Consiglio, del 22 dicembre 2025.